



COMUNE DI ALA

Provincia di Trento

Piazza S. Giovanni, 1 – 38061 ALA (TN) – Tel. 0464/678767 – C.F. 85000870221

www.comune.ala.tn.it

[pec: comuneala.tn@legalmail.it](mailto:comuneala.tn@legalmail.it)

IL SINDACO

Ufficio segreteria generale

☎ 0464/678716

✉ sindaco@comune.ala.tn.it

29 APR. 2021

prot. n. 10.350252753

OGGETTO: Interrogazione ad oggetto “la piscina comunale chiusa e priva di gestione. L’amministrazione comunale di Ala quali azioni intende adottare per non trovarsi impreparata al momento della riapertura delle piscine” (n. 3690 di prot. del 2 marzo 2021)

INTERVENTO IN AULA

Rispondo all’interrogazione in oggetto con la quale si interroga il sottoscritto e l’assessore competente in ordine all’attuale situazione della piscina comunale.

Premetto che siamo perfettamente consapevoli dell’importanza di questa struttura sportiva e di conseguenza ci siamo attivati da tempo per consentire l’utilizzo della stessa il prima possibile, compatibilmente con l’andamento della pandemia che da circa un anno sta condizionando tutte le scelte e le procedure necessarie per addivenire alla futura gestione.

Il Comune di Ala è proprietario dell’impianto sportivo ad uso scolastico di Piazza Giovanni XXIII, costituito da una palestra, una piscina coperta con due vasche, un centro benessere, una vasca esterna con solarium e locale bar completo di attrezzature.

Con delibera n. 25 dell’11 marzo 2015, la Giunta comunale ha approvato il capitolato speciale per la gestione tecnico sportiva dell’impianto sportivo in oggetto per il quinquennio 01.06.2015 – 31.05.2020. Con determinazione n. 22 del 16 marzo 2015 è stato approvato il relativo bando di gara e in seguito all’espletamento della procedura di gara l’appalto è stato aggiudicato alla ditta 2001 srl di Padova. Il 26 novembre 2015, tra l’Amministrazione di Ala e la società 2001 srl è stato stipulato il contratto rep. 2481 con scadenza fissata al 31 maggio 2020 e possibilità di proroga per ulteriori mesi 6.

In considerazione dell’approssimarsi della scadenza contrattuale allo scopo di disciplinare puntualmente la materia in vista della futura procedura di gara individuando condizioni di gara certe, idonee a garantire il raggiungimento degli interessi pubblici, coerenti e rispondenti all’attuale contesto sociale-economico ed alle esigenze dell’utenza, si è ritenuto opportuno prorogare il contratto in essere.

Con deliberazione n. 40 del 21 aprile 2020, per le ragioni ivi indicate, la giunta comunale ha disposto l’atto di indirizzo per la proroga del contratto in favore della società 2001 srl fino alla data del 31 agosto 2021 e successivamente con determina n. 272 del 28 maggio 2020 il responsabile ha approvato lo schema dell’atto di proroga contrattuale, ha disposto l’avvio

del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione in conformità a quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 ed ha prenotato la relativa spesa a bilancio.

Nelle more della stipulazione del contratto, a partire dal 1° giugno 2020, la società 2001 srl ha gestito di fatto la struttura.

Nel periodo da maggio a dicembre 2020 numerosi sono stati contatti e scambi di corrispondenza tra l'amministrazione comunale e la società 2001 srl in relazione alla richiesta della documentazione necessaria sia per addivenire alla formalizzazione del contratto di proroga che per la rideterminazione delle condizioni economiche del contratto di proroga – come da richiesta della società 2001 srl -, ciò ai sensi dell'art. 216 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 cd. "*Decreto Rilancio*", convertito con legge del 17 luglio 2020, n. 77.

Da ultimo, a seguito della nota della 2001 srl del 31 dicembre 2020, l'amministrazione ha preso atto dell'impossibilità di elaborare un piano di gestione economica dell'impianto utile sia alla rideterminazione delle condizioni economiche del contratto di proroga che ad ottenere i dati funzionali all'avvio di una nuova procedura di gara.

In conseguenza di ciò sono venute meno le ragioni a sostegno dell'atto di indirizzo contenuto nella sopra richiamata deliberazione giunta n. 40/2020 per la proroga del contratto in oggetto fino al 31 agosto 2021, fermo restando quanto già eseguito ai sensi dell'art. 10 del capitolato, parte integrante del contratto rep. 2481/2015 quale prosecuzione della gestione entro il termine previsto (6 mesi successivi al 31 maggio 2020), prorogati ulteriormente al 31 dicembre giusta ordinanza del 27 marzo 2020 del Presidente della Provincia Autonoma di Trento.

Il rapporto con la 2001 srl si è dunque concluso al 31 dicembre 2020.

Ad oggi, in virtù delle disposizioni nazionali e provinciali adottate per far fronte all'emergenza sanitaria finalizzate alla riduzione del rischio del contagio, l'impianto sportivo per la parte piscina e area wellness è chiuso al pubblico; al momento risulta utilizzata unicamente la palestra da parte dell'istituto comprensivo di Ala per l'attività didattica e delle locali associazioni sportive (BV Volley pallavolo, Gym Club ginnastica artistica) che, in virtù delle vigenti disposizioni nazionali, hanno titolo per effettuare gli allenamenti.

Questione 1: individuazione del nuovo gestore

Al fine di indire una nuova procedura di gara relativa ad un arco temporale abbastanza ampio, è indispensabile disciplinare puntualmente la materia ed individuare condizioni di gara certe, idonee a garantire il raggiungimento degli interessi pubblici, coerenti e rispondenti all'attuale contesto sociale-economico ed alle esigenze dell'utenza, mediante l'elaborazione di un preciso piano economico finanziario; ad oggi l'amministrazione non è in possesso di dati relativi a costi e ricavi, se non in minima parte.

Quanto sopra risulta indispensabile per determinare la sussistenza o meno della rilevanza economica. La distinzione tra servizi di rilevanza economica e servizi privi di tale rilevanza è legata all'impatto che l'attività può avere sull'assetto della concorrenza ed ai suoi caratteri di redditività, anche solo in via potenziale. In altri termini, è necessario capire se il servizio rientra tra quelli che si ritiene debbano essere resi alla collettività anche al di fuori di una logica di profitto d'impresa - cioè quelli che il mercato privato non è in grado o non è interessato a fornire -, o tra quelli che, pur essendo di pubblica utilità, rientrino in una situazione di mercato appetibile per gli imprenditori in quanto la loro gestione consente una remunerazione dei fattori di produzione e del capitale e permette all'operatore di trarre dalla gestione la fonte della remunerazione, con esclusione di interventi pubblici.

Solo a seguito dell'analisi e della determinazione circa la sussistenza o meno della rilevanza economica, sarà possibile procedere alla scelta della relativa forma gestionale del servizio tra quelle che l'attuale panorama giuridico offre e che varia in ragione della qualificazione del servizio medesimo e successivamente ad esperire la relativa procedura di gara per la quale è già in corso la relativa istruttoria a cui seguiranno i tempi tecnici ed amministrativi necessari per la conclusione della procedura di gara.

Si evidenzia che l'amministrazione ha vagliato diverse alternative per sopperire alla mancata sottoscrizione della proroga del contratto di gestione da parte della società 2001 srl per assicurare all'utenza, nell'eventualità in cui le disposizioni nazionali di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica lo consentissero, di poter usufruire dell'impianto.

Tuttavia le soluzioni alternative percorse non avrebbero garantito anche nel breve periodo la tutela sociale del personale uscente né tanto meno avrebbero assicurato all'amministrazione condizioni ottimali di gestione, con evidenti ed immediati riflessi economici a carico del bilancio.

Per quanto attiene al primo punto lo scrivente servizio ha interrogato l'Agenzia Provinciale per gli appalti sulla estensibilità delle tutele relative alla clausola sociale, a riguardo invece dell'aspetto relativo a condizioni ottimali di gestione nell'attuale contesto epidemiologico, una gestione transitoria soggetta alle restrizioni determinati dalle le disposizioni nazionali di contenimento e contrasto all'emergenza in corso, avrebbe avuto solo riflessi di spesa a carico del bilancio comunale senza alcun beneficio diretto per l'utenza.

In tale contesto l'amministrazione si è mossa anche sul piano di una collaborazione istituzionale con il Comune di Trento vagliando la possibilità di un'estensione territoriale temporanea dei servizi offerti dal ASIS l'Azienda Speciale che si occupa della gestione degli impianti sportivi.

Questione 2: personale della ditta 2001 srl

Premessa la volontà dell'Amministrazione di percorrere tutte le strade possibili al fine di tutelare gli attuali dipendenti, purché strade legittime previste dalla normativa vigente, rilevo che con riferimento al personale del gestore uscente si evidenzia che, sulla base della documentazione in possesso, risulta che i lavoratori della ditta medesima siano ancora dipendenti della stessa.

A questo si aggiunge il fatto che ad oggi è tutt'ora in vigore il blocco dei licenziamenti, misura introdotta a livello nazionale al fine di limitare le pesanti ricadute occupazionali causate dagli effetti economici dell'emergenza sanitaria in corso.

Il legislatore nazionale (art. 50 d.lgs. n. 50/2016 e s.m.) e quello provinciale (art. 32 L.P. n. 2/2016 e s.m.) hanno introdotto le cd "clausole sociali" quali specifiche clausole volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato. Si tratta di clausole obbligatorie nelle ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera, mentre nelle altre ipotesi è rimessa alla facoltà della stazione appaltante la loro introduzione nella *lex specialis* di gara. Al fine dell'applicazione di dette clausole è tuttavia necessario che siano rispettate le seguenti condizioni:

- il contratto di cui si tratta è oggettivamente assimilabile a quello in essere;
- l'applicazione della clausola sociale non comporta un indiscriminato e generalizzato dovere di assorbimento del personale utilizzato dall'operatore uscente, tale obbligo va armonizzato con l'organizzazione aziendale dell'operatore entrante. In altri termini, il riassorbimento del personale può essere imposto nella misura e nei limiti in cui sia compatibile con il fabbisogno richiesto dall'esecuzione del nuovo contratto e con la pianificazione e l'organizzazione definita dall'operatore entrante.

Sono in corso alcune verifiche al fine di conoscere se l'utilizzo di tali clausole possa essere esteso dalla stazione appaltante laddove il rapporto con l'affidatario precedente sia già interrotto (non avvicendamento) per scadenza naturale del contratto e se l'operatività delle clausole e dunque la tutela della continuità occupazionale sia vincolata alla sussistenza del rapporto di lavoro subordinato con il precedente gestore da parte dei lavoratori coinvolti e se questa vada riferita (e dunque sussistere) al momento dell'indizione della gara o alla stipula del nuovo contratto.

Questione 3: operazioni di manutenzione

Gli impianti sono stati fermati e le vasche interne svuotate per evitare che il prolungato inutilizzo potesse compromettere la funzionalità degli impianti. Le condizioni della struttura alla riconsegna sono quelle che ci si può attendere dopo un normale utilizzo. Gli aspetti non conformi a quanto previsto dal contratto di gestione sono stati rilevati al gestore mediante apposito verbale di riconsegna.

Con riferimento alle operazioni di manutenzione dell'immobile, contattato al riguardo il servizio patrimonio e ambiente, rilevo che per quanto possibile le stesse saranno realizzate nel periodo di chiusura dell'impianto in forma diretta attraverso il personale assegnato al cantiere comunale e con il personale di supporto al cantiere; gli interventi specialistici e impiantistici per i quali è necessario l'intervento di ditte specializzate, dopo confronto con alcuni professionisti del settore, sono in programmazione in vista della riapertura.



IL SINDACO
p.i. Claudio Soini

A handwritten signature in black ink, appearing to read "C. Soini", written over the printed name.